

**DELIBERAZIONE 1 APRILE 2020  
107/2020/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2019. RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE NELLA RTDG APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 570/2019/R/GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1104<sup>a</sup> riunione del 1 aprile 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", in vigore dall'1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell'Autorità 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 645/2018/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 20109, 98/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 98/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 486/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 486/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 106/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 106/2020/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/15 (di seguito: determinazione 3/2015).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG 2014-2019 prevede che entro la data del 28 febbraio dell’anno  $t+1$  siano approvate in via definitiva le tariffe di riferimento dell’anno  $t$  calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno  $t-1$ ;
- l’articolo 4, comma 1, della RTDG 2014-2019 prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG 2014-2019, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
  - l’articolo 4, comma 2, della RTDG 2014-2019 prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
  - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG 2014-2019 prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
  - l’articolo 4, comma 4, della RTDG 2014-2019 prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;

- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG 2014-2019 le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento degli *extra*-costi connessi con l'estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione:
  - l'articolo 15, comma 3, della RTDG 2014-2019, prevede che gli *extra*-costi connessi con l'estensione degli obblighi di verifica, sostenuti negli anni 2018 e 2019, siano riconosciuti a consuntivo;
  - l'articolo 15, comma 6, della RTDG 2014-2019, prevede che la documentazione e le modalità di trasmissione della medesima documentazione relativa al riconoscimento degli *extra*-costi di cui al precedente punto, siano definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità;
- in relazione ai costi operativi e ai costi di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:
  - i costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori trovano copertura nelle componenti tariffarie  $TEL_{t,c}$  e  $CON_{t,c}$ , di cui all'articolo 29, comma 1, lettere f) e g) della RTDG 2014-2019;
  - l'articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019 prevede che i costi operativi e i costi di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti fino all'anno 2019 siano riconosciuti a consuntivo, nei limiti di un tetto prefissato e decrescente nel medesimo triennio 2017-2019;
  - l'articolo 29, comma 3, della RTDG 2014-2019 prevede che, ai fini dei riconoscimenti dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese che abbiano adottato soluzioni di tipo *buy* possano presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite con propria determinazione dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità;
- l'articolo 56, comma 1, della RTDG 2014-2019, prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo;
- in relazione al tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento:

- l’articolo 31, comma 2, della RTDG 2014-2019, prevede che, a partire dall’anno tariffe 2018, si applichi un tetto all’ammontare delle spese per investimenti ammissibili ai riconoscimenti tariffari nelle località in avviamento;
- con la deliberazione 98/2019/R/GAS è stata data una prima applicazione alle richiamate disposizioni dell’articolo 31, comma 2, della RTDG 2014-2019;
- con la deliberazione 570/2019/R/GAS l’Autorità ha previsto di modificare le modalità applicative adottate con la deliberazione 98/2019/R/GAS, in particolare prevedendo che il tetto alle spese di investimento trovi applicazione agli investimenti realizzati nelle località con anno di prima fornitura successivo al 2017 secondo un regime articolato in più fasi:
  - a) una prima fase della durata di tre anni (compreso l’anno di prima fornitura) in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente;
  - b) una seconda fase che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio, in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell’utenza tipiche di ciascun ambito tariffario;
  - c) una terza fase che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio, in cui, qualora risulti superato il tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dal primo anno di gestione del servizio, con un piano di rientro di durata triennale;
- con la deliberazione 106/2020/R/GAS sono state rideterminate le tariffe definitive 2018, sulla base delle modalità applicative del tetto al riconoscimento degli investimenti individuate nella deliberazione 570/2019/R/GAS;
- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*:
  - l’articolo 56, comma 2, della RTDG 2014-2019 prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall’Autorità;
  - l’articolo 56, comma 4, della RTDG 2014-2019 prevede che con riferimento agli investimenti del 2018, la media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* di cui al comma 56.2 della RTDG 2014-2019 sia calcolata assumendo un peso pari rispettivamente al 60% e al 40%;
  - l’articolo 57, comma 1, della RTDG 2014-2019, prevede che, ai fini dell’aggiornamento dello *stock* di capitale investito esistente, le dismissioni di gruppi di misura di classe maggiore di G6 effettuate in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori netti storici a partire dai valori delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti di più antica installazione;

- l’articolo 57, comma 2, della RTDG 2014-2019 definisce i criteri per l’aggiornamento della quota parte della componente a copertura degli ammortamenti per i gruppi di misura tradizionali di classe minore o uguale a G6 dismessi e sostituiti con misuratori elettronici ai sensi delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
- con la deliberazione 570/2019/R/gas l’Autorità ha ritenuto di introdurre un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA) da riconoscere alle imprese distributrici, pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato, calcolato applicando le vite utili regolatorie pro-tempore vigenti e il valore residuo calcolato applicando una vita utile di 15 anni e ha ritenuto altresì di rivedere la decorrenza di applicazione della condizione già prevista dall’articolo 57, comma 2, lettera a), punto ii), della RTDG 2014-2019, in quanto fino al 2014 non erano disponibili misuratori *smart* idonei all’installazione;
- con la medesima deliberazione 570/2019/R/gas l’Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* di adottare una determina per la definizione di soluzioni operative per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili;
- l’articolo 57, comma 4, della RTDG prevede che per le dismissioni operate nel corso del precedente periodo di regolazione, le modalità per la comunicazione dei dati necessari per determinare gli IRMA da riconoscere a ciascuna impresa distributtrice siano definite con medesima determina di cui al precedente alinea.
- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile sono in corso le analisi delle istanze per le località riportate nella *Tabella 2* allegata al presente provvedimento;
- in relazione a richieste di rettifica diverse da quelle del precedente punto ovvero non connesse con il reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile:
  - rispetto alle richieste presentate entro il 15 settembre 2019, con decorrenza dall’anno tariffe 2019, nella parte di motivazione della deliberazione 486/2019/R/GAS è indicato che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati successivi all’anno 2016, per le imprese distributrici elencate nella *Tabella F* della medesima deliberazione, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG 2014-2019;
  - successivamente al 15 settembre 2019 ed entro la data del 15 febbraio 2020:
    - sono state presentate ulteriori richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto delle raccolte dati degli anni 2018 e 2019, con riferimento a dati patrimoniali relativi agli anni 2017 e 2018, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
380	EROGASMET SPA
389	GEI SPA
419	SOCIETA' METANODOTTI VALLETANARO SRL
754	A.S.M. CODOGNO SPA
791	TOSCANA ENERGIA SPA
807	ITALGAS RETI SPA
820	SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SPA
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA

- è stata presentata istanza di rettifica di dati fisici dall'impresa distributrice 1197-CITIGAS SPA, con riferimento alle località 4987-Corropoli (TE) e 6160-Orvinio (RI) e all'anno dati 2017.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, con decorrenza successiva all'anno tariffe 2019:
  - entro la data del 15 febbraio 2020 sono state presentate istanze di rideterminazione tariffaria riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE	LOCALITA' INTERESSATE
112	AP RETI GAS VICENZA SPA	7919 - ZANE' (VI)
741	GP INFRASTRUTTURE SRL	3972 - CARPANETO PIACENTINO (PC)
761	COMUNE DI NANTO	5233 - NANTO (VI)
807	ITALGAS RETI SPA	5371 - STORO (TN) 5372 - AMPEZZO (UD) 5373 - COMEGLIANS (UD) 5374 - ENEMONZO (UD) 5377 - OVARO (UD) 5379 - PREONE (UD) 5380 - RAVEO (UD) 5381 - SOCCHIEVE (UD) 5382 - VILLA SANTINA (UD) 6054 - CERCIVENTO (UD) 6055 - RAVASCLETTO (UD) 6056 - SUTRIO (UD) 6057 - PALUZZA (UD) 6392 - PULFERO (UD)

		6393 - SAN LEONARDO (UD)
992	NOVARETI SPA	849 - LAVIS (TN)
1244	ISERA SRL	4751 - ISERA (TN)
25975	RETE GAS FIDENZA SRL	5004 - FIDENZA (PR)

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- è stato riscontrato un errore materiale nell'articolo 57, comma 3, della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione al riconoscimento degli *extra*-costi connessi con l'estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione, di cui all'articolo 15, comma 3, della RTDG 2014-2019:
  - prevedere che, con separato provvedimento da adottare nel corso del corrente anno, sia fissato l'ammontare dei costi riconoscibili;
- in relazione ai costi operativi e ai costi di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:
  - prevedere che con il presente provvedimento siano fissati gli importi relativi ai costi di capitale ammissibili al riconoscimento nei limiti del tetto di cui all'articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019;
  - prevedere che con separato provvedimento siano definiti, sulla base dei dati riportati nelle istanze presentate dalle imprese, gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori ammissibili al riconoscimento nei limiti del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019;
  - prevedere che il tetto richiamato al precedente alinea trovi applicazione in sede di definizione dell'ammontare di perequazione dei costi del servizio di misura previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera b), della RTDG 2014-2019;
- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*:
  - prevedere che i riconoscimenti determinati in base ai dati attualmente disponibili siano oggetto di rettifica a seguito dell'acquisizione dei dati necessari per determinare gli IRMA da riconoscere a ciascuna impresa distributrice in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 570/2019/R/gas;
- in relazione a richieste di rettifica con decorrenza dall'anno tariffe 2019 connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile:
  - rinviare a successivo provvedimento, da adottare entro il mese di luglio 2020, la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno

- 2019 per le località riportate nella *Tabella 2* allegata al presente provvedimento;
- accettare, in relazione alle richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2019, come sopra richiamate:
    - le rettifiche e integrazioni di dati patrimoniali richieste dalle imprese distributrici di cui alla *Tabella F* della deliberazione 486/2019/R/GAS;
  - in relazione alle richieste di rettifica diverse da quelle del punto precedente, ovvero delle istanze non connesse con il reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile:
    - accettare, in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2019 e fino al 15 febbraio 2020:
      - le rettifiche e integrazioni di dati patrimoniali richieste dalle imprese distributrici di cui alla *Tabella A* della presente deliberazione;
      - l’istanza di rettifica di dati fisici presentata dall’impresa distributtrice 1197-CITIGAS SPA, con riferimento alle località 4987-Corropoli (TE) e 6160-Orvinio (RI) e all’anno dati 2017;
    - in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l’indennità amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 5, della RTDG.
  - tenuto conto di quanto indicato nei precedenti punti, procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019, sulla base di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, presentate entro la data del 15 febbraio 2019:
  - prevedere che le istanze di rideterminazione tariffaria di cui alla *Tabella B* del presente provvedimento siano processate in tempo utile per l’approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2020, entro il termine del 28 febbraio 2021, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG, e che le decorrenze siano fissate in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4 della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell’Allegato A alla determinazione 3/2015

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- correggere l’errore materiale riscontrato nell’articolo 57, comma 3, della RTDG



## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2019*

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 1 e nella Tabella 1a allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
- 1.2 è rinviata a successivo provvedimento, da adottare entro il mese di luglio 2020, la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località riportate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 2**

*Indennità amministrativa*

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 3**

*Modifiche alla RTDG*

- 3.1 Al comma 57.3 della RTDG, il riferimento al comma 57.1 è sostituito con il riferimento al comma 57.2.

### **Articolo 4**

*Disposizioni finali*

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).
- 4.3 La versione aggiornata della RTDG è pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

1 aprile 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*